

COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Provincia di Reggio Emilia

**REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI
QUARTIERE E DELLE FRAZIONI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.69 del 07.09.2005
Publicato dal 20.09.2005 al 04.10.2005
Albo n. 479

Entra in vigore il 05.10.2005

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’

ART. 2 – SUDDIVISIONE TERRITORIALE

ART. 3 – ORGANI DEL QUARTIERE E DELLE FRAZIONI

ART. 4 – ELEZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE E DELLE FRAZIONI

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLE LISTE

ART. 6 – PROCEDIMENTO DI VOTAZIONE

ART. 7 – NOMINA DEI CONSIGLI DI QUARTIERE E DELLE FRAZIONI E SURROGA DEI CONSIGLIERI

ART. 8 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE E DELLE FRAZIONI

ART. 9 – FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE E DELLE FRAZIONI.

ART. 10 – FUNZIONI E COMPITI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE E DELLE FRAZIONI

ART. 11 – FUNZIONI CONSULTIVE

ART. 12 – FUNZIONI PROPOSITIVE

ART. 13 – FUNZIONI CONOSCITIVE E DI COLLABORAZIONE.

ART. 14 – CONFERENZE PERIODICHE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la costituzione, il funzionamento e le competenze dei Consigli di Quartiere e delle Frazioni del Comune di Bagnolo in Piano.
2. In attuazione dei principi fissati dallo Statuto Comunale, l’Amministrazione, attraverso i Consigli di Quartiere e delle Frazioni, riafferma il significato ed il valore della partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale ed amministrativa della comunità.
3. I Consigli di Quartiere e delle Frazioni costituiscono organismi, su base territoriale, di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale.
4. Per le finalità suddette, il territorio comunale è appositamente articolato in zone, come da allegata/e planimetria/e, che rappresentano le esigenze delle rispettive comunità nell’ambito dell’unità del Comune, con l’intento di assicurare ai cittadini ed all’Amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante e diretto tra comunità e rappresentanza elettiva.
5. I Consigli di Quartiere e delle Frazioni favoriscono il concorso della comunità al processo di formazione delle decisioni, allo svolgimento ed al controllo delle attività pubbliche; consolidano e diffondono il principio della solidarietà ed ogni altro fattore di aggregazione della popolazione del quartiere; rappresentano il punto di riferimento essenziale per tutte le forze politiche, sociali e culturali; promuovono e sostengono le libere forme associative alla cui attività possono anche collaborare.

ART. 2 – SUDDIVISIONE TERRITORIALE

1. Per le finalità di cui al precedente art. 1 il territorio comunale di Bagnolo in Piano è così suddiviso:
 - QUARTIERE 1
 - QUARTIERE 2
 - QUARTIERE 3
 - QUARTIERE 4
 - FRAZIONI
2. La precitata suddivisione territoriale è rappresentata nella/e allegata/e planimetria/e che costituisce/ono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

ART. 3 – ORGANI DEL QUARTIERE E DELLE FRAZIONI

1. Ad ogni quartiere ed alle frazioni, individuati come da precedente art. 2, corrisponde un organismo di partecipazione denominato, rispettivamente, “Consiglio di Quartiere” e “Consiglio delle Frazioni”.
2. Sono organi del Quartiere/delle Frazioni:
 - il Consiglio di Quartiere/delle Frazioni
 - il Presidente del Consiglio di Quartiere/delle Frazioni.
3. Il Consiglio è composto di n. 7 (sette) componenti (Consiglieri) ed esercita le funzioni definite dal presente Regolamento.
4. Il Presidente rappresenta il Consiglio; convoca e presiede le sedute dello stesso, definendone anche l’ordine del giorno; è responsabile della gestione di strutture e/o attrezzature eventualmente affidate dal Comune al Quartiere/Frazioni; coordina e verifica gli interventi necessari all’attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio.

ART. 4 – ELEZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE E DELLE FRAZIONI

1. I Consigli di Quartiere e delle Frazioni sono eletti mediante consultazione popolare, che il Sindaco appositamente indice entro 6 (sei) mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale.
2. La prima elezione dei Consigli di Quartiere dovrà essere indetta entro il 31 dicembre 2005.
3. Il Sindaco indice la consultazione popolare almeno 45 (quarantacinque) giorni antecedenti il voto.
4. L'elezione dei Consigli di Quartiere/delle Frazioni avviene su lista unica.
5. I Consigli di Quartiere/delle Frazioni durano in carica quanto il Consiglio Comunale e, comunque, fino al rinnovo. La consultazione per l'elezione dei Consigli di Quartiere/delle Frazioni non può aver luogo in concomitanza con qualsiasi altra consultazione elettorale/referendaria e con le rispettive campagne elettorali.
6. Sono elettori dei Consigli di Quartiere/delle Frazioni, tutti i cittadini residenti (ciascuno per il proprio quartiere/frazioni) che hanno compiuto i 16 anni d'età. Alle medesime condizioni d'età e ciascuno per il proprio quartiere/frazioni, sono elettori anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea purché regolarmente soggiornanti in Italia e residenti nel Comune di Bagnolo in Piano. Fatte salve le condizioni d'età e di cittadinanza, i soggetti devono possedere i requisiti per il godimento dell'elettorato attivo e passivo.
7. Possono essere eletti componenti dei Consigli di Quartiere/delle Frazioni tutti i cittadini residenti (ciascuno per il proprio quartiere/frazioni) che hanno compiuto i 16/anni d'età e che siano in possesso (eccezion fatta per l'età) dei requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere Comunale, in applicazione del Capo II del Titolo III del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni (incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità). Alle medesime condizioni di età, fermi restando i precitati requisiti e ciascuno per il proprio quartiere/frazioni, possono essere eletti anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea purché regolarmente soggiornanti in Italia e residenti nel Comune di Bagnolo in Piano.
8. Non possono, in ogni caso, essere eletti Consiglieri di Quartiere/delle Frazioni:
 - i Deputati ed i Senatori
 - i Consiglieri Regionali e Provinciali (rispettivamente della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Reggio Emilia)
 - i Consiglieri e gli Assessori Comunali di Bagnolo in Piano
 - i dipendenti comunali di Bagnolo in Piano
 - il Difensore Civico Comunale di Bagnolo in Piano.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLE LISTE

1. Preliminarmente alla presentazione delle candidature alla carica di componente dei Consigli di Quartiere/delle Frazioni, il Sindaco convoca apposita riunione di tutti i rappresentanti delle Associazioni e Circoli, formalmente costituiti ed operanti sul territorio comunale oltre al/i Consiglio/i del/le Istituzione/i Scolastica/che, al fine di promuovere il procedimento di presentazione delle candidature.
2. Entro 25 (venticinque) giorni antecedenti la data fissata per il voto, i soggetti interessati, aventi i requisiti di cui al precedente art. 4 commi 7 ed 8, presentano al protocollo generale del Comune, la propria autocandidatura, all'uopo dichiarando il possesso dei precitati requisiti e sottoscrivendo apposito atto di accettazione alla candidatura.

3. Il Sindaco provvede alla formazione delle liste (una per ogni quartiere ed una per il gruppo delle frazioni), ognuna delle quali deve essere composta da almeno n. 10 soggetti candidati alla carica di Consigliere di Quartiere/delle Frazioni, aventi i requisiti di cui al precedente art. 4 commi 7 ed 8 debitamente autodichiarati dagli interessati, unitamente alla sottoscrizione dell'accettazione alla candidatura. Nelle liste i candidati sono indicati in ordine alfabetico.

ART. 6 – PROCEDIMENTO DI VOTAZIONE

1. Il Sindaco, con l'avviso di indizione della consultazione di cui al precedente art. 4, definisce gli elementi organizzativi della stessa, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento. In particolare, fissa il/i giorno/i, il/i luogo/ghi ed orario/ri di votazione.

2. L'avviso è affisso all'Albo Pretorio Comunale, pubblicato sul sito internet del Comune nonché reso pubblico mediante manifesti e/o volantini, stampa locale ed ogni altro mezzo ritenuto possibile ed opportuno.

3. Il/I seggio/si è/sono presieduto/i da un soggetto designato dal Sindaco e scelto, mediante sorteggio, tra coloro che sono iscritti all' "Albo Comunale delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale". Il Presidente si avvale, per lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio, dell'attività di n. 2 (due) scrutatori scelti tra i partecipanti alla votazione che non siano candidati alla carica di Consigliere di Quartiere/delle Frazioni; l'attività prestata, sia in qualità di Presidente che di Scrutatore, non dà diritto ad alcun compenso, indennità e/o rimborso.

4. Le operazioni di voto si svolgono secondo le disposizioni e sotto il controllo del Presidente di seggio il quale è tenuto a redigere sintetico verbale delle operazioni, riportante l'esito dello scrutinio; il verbale è trasmesso al Sindaco per le successive fasi di nomina ed eventuale surroga dei Consiglieri di Quartiere/delle Frazioni.

5. Ogni elettore può esprimere, con voto segreto, fino ad un massimo di n. 3 (tre) preferenze nell'ambito della lista unica presentata per ciascun Consiglio di Quartiere/delle Frazioni e formata da almeno n. 10 candidati indicati in ordine alfabetico.

6. Risultano eletti i 7 (sette) candidati che, per ogni lista e quindi per ogni quartiere/frazioni, hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il candidato più giovane di età.

ART. 7 – NOMINA DEI CONSIGLI DI QUARTIERE E DELLE FRAZIONI E SURROGA DEI CONSIGLIERI

1. Il Sindaco, sulla base delle risultanze del verbale di scrutinio redatto dal Presidente di seggio, provvede, con decreto, alla nomina dei Consigli di Quartiere/delle Frazioni; la nomina viene comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

2. Contestualmente all'adozione del suddetto decreto, il Sindaco dispone la convocazione della prima seduta dei Consigli di Quartiere/delle Frazioni nel corso della quale si provvede alla nomina del Presidente ed alla designazione del Vice Presidente.

3. Alla sostituzione di singoli Consiglieri di Quartiere/delle Frazioni dimissionari, deceduti, decaduti per venir meno dei requisiti richiesti o cessati per qualsiasi altra causa, provvede il Sindaco, con proprio decreto, secondo la graduatoria delle preferenze dei candidati non risultati eletti.

4. Costituisce causa di decadenza dalla carica l'assenza ingiustificata ad almeno 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di Quartiere/delle Frazioni nonché il trasferimento di residenza in altro Comune o quello effettuato in ambito territoriale differente (quartiere/frazioni) all'interno del Comune di Bagnolo in Piano; in tal caso la procedura di surrogazione viene promossa dal Presidente o dal Vice Presidente.

ART. 8 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE E DELLE FRAZIONI

1. Nella prima seduta di insediamento (convocata ai sensi del precedente art. 7 comma 2), ogni Consiglio di Quartiere ed il Consiglio delle Frazioni provvede alla nomina, al proprio interno, del Presidente, con voto palese ed a maggioranza dei componenti assegnati.
2. Nella medesima seduta il Presidente provvede a designare, tra i componenti, il Vice Presidente, avente funzioni vicarie e che lo sostituisce in ogni caso di assenza e/o impedimento.
3. La nomina del Presidente e la designazione del Vice Presidente devono risultare dal verbale della seduta.
4. Il Presidente del Consiglio di Quartiere/delle Frazioni è tenuto a comunicare tempestivamente al Sindaco la propria nomina e la designazione del Vice Presidente che, a sua volta, il Sindaco comunicherà alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale ed agli altri organismi di partecipazione comunale.
5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Quartiere/delle Frazioni, fissando la data della seduta ed il relativo ordine del giorno; la convocazione è altresì partecipata al Sindaco ed alla Giunta Comunale.
6. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio quando ne fa richiesta la maggioranza dei Consiglieri, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, se di competenza.
7. Le sedute del Consiglio di Quartiere/delle Frazioni sono pubbliche e vengono adeguatamente pubblicizzate a cura del Presidente e/o di altro componente all'uopo incaricato, secondo le modalità definite dal Consiglio stesso.

ART. 9 – FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE E DELLE FRAZIONI

1. Le sedute del Consiglio di Quartiere/delle Frazioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio di Quartiere decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e votanti.
3. Il Sindaco e gli Assessori Comunali possono sempre partecipare, con possibilità di intervento nella discussione ma non di voto, alle sedute dei Consigli di Quartiere/delle Frazioni.
4. Di ogni seduta è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
5. Ogni Consiglio di Quartiere/delle Frazioni è tenuto a disporre in merito alle modalità del proprio funzionamento, anche con riferimento alla verbalizzazione delle sedute ed, all'uopo, può adottare un apposito regolamento interno.
6. L'Amministrazione Comunale si fa carico di individuare apposite sedi in cui i Consigli di Quartiere/delle Frazioni terranno le proprie sedute, sostenendo gli oneri economici conseguenti.
7. Le spese di funzionamento dei Consigli di Quartiere/delle Frazioni sono a carico del Comune, nel limite dell'apposito stanziamento di bilancio.
8. Il ruolo di Consigliere di Quartiere/delle Frazioni, la partecipazione alle sedute, la carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario verbalizzante non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennità, compenso o rimborso.

ART. 10 - FUNZIONI E COMPITI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE E DELLE FRAZIONI

1. I Consigli di Quartiere/delle Frazioni operano nell'interesse della propria comunità e nel rispetto del proprio ambito territoriale, al fine di stimolare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita socio-politica di Bagnolo in Piano.
2. In tale contesto, sono organismi con funzioni consultive, propositive, conoscitive e di collaborazione.

ART. 11 – FUNZIONI CONSULTIVE

1. I Consigli di Quartiere/delle Frazioni esprimono il loro parere, che preventivamente l'Amministrazione Comunale richiede, su:
 - bilanci preventivi e consuntivi annuali e bilanci previsionali pluriennali
 - nuovo Piano Strutturale Comunale
 - predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche.
2. L'Amministrazione può richiedere ai Consigli di Quartiere/delle Frazioni l'espressione di pareri anche su argomenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati al precedente comma.
3. Il Consiglio di Quartiere/delle Frazioni è tenuto ad esprimere il parere richiesto, a pena di decadenza dal diritto ad esercitare la propria funzione consultiva, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 12 – FUNZIONI PROPOSITIVE

1. I Consigli di Quartiere/delle Frazioni hanno facoltà di presentare al Sindaco, che si esprimerà in merito, istanze e proposte su questioni d'interesse specifico delle comunità rappresentate.
2. Il Presidente del Consiglio sarà, su richiesta, udito dal Sindaco o dall'Assessore delegato per materia.

ART. 13 – FUNZIONI CONOSCITIVE E DI COLLABORAZIONE

1. I Consigli di Quartiere/delle Frazioni possono adottare iniziative di promozione e crescita della partecipazione, ricercando autonomamente tutte le forme e gli strumenti idonei a perseguire tali scopi e senza oneri a carico del bilancio comunale.
2. I Consigli di Quartiere/delle Frazioni possono disporre analisi, ricerche, studi incontri e dibattiti su problematiche o temi di interesse della comunità rappresentata, senza oneri per il bilancio comunale; le eventuali risultanze scritte saranno trasmesse all'Amministrazione Comunale per la propria discrezionale valutazione.
3. I Consigli di Quartiere/delle Frazioni possono collaborare con l'Amministrazione nella definizione delle linee generali di gestione dei servizi comunali mediante la formulazione di appositi programmi e/o proposte.

ART. 14 – CONFERENZE PERIODICHE

1. Al fine di agevolare i rapporti tra i vari Consigli di Quartiere/delle Frazioni e l'Amministrazione Comunale, il Sindaco, con cadenza almeno semestrale, convoca e presiede un apposito incontro operativo, denominato "Conferenza dei Consigli di Quartiere e del Consiglio delle Frazioni", per valutare il lavoro svolto ed esaminare le eventuali problematiche irrisolte.

2. Alla predetta Conferenza partecipano il Sindaco (con funzioni di Presidente) ed i Presidenti dei Consigli di Quartiere e del Consiglio delle Frazioni; potranno, inoltre, essere invitati gli Assessori Comunali e/o i Responsabili di Settore competenti per le materie individuate nell'ordine del giorno in discussione.

QUARTIERE 1

VIA
FRANK
GRANDI
MANZONI
BUOZZI
CASALETTO
PETRARCA
CARDUCCI
DI VITTORIO
GIUSTI
LEOPARDI
PARINI
PASCOLI
PASTORE
SIMONCINI
QUASIMODO
SCAPPA
TASSO
FOSCOLO
REPUBBLICA (solo numeri civici pari)
TASSONE
GAMBARA
GONZAGA (solo numeri civici dispari)

QUARTIERE 2

VIA
ALFIERI
COSTA
DE GASPERI
LABRIOLA
CROCE
CAVOUR
DON MINZONI
DON STURZO
DE NICOLA
TURATI
ROOSEWELT
AMENDOLA
GALILEI
GIOLITTI
MAZZINI
SOZZI
KENNEDY
EINAUDI
GANDHI
COPERNICO
GOBETTI
MALAGUTI
TOGLIATTI
PAPA GIOVANNI XXIII
GATTI
ORLANDO
G. DA BAGNOLO (solo numeri civici dispari)
GONZAGA (solo numeri civici pari)
BEVIERA (solo numeri civici dispari fino al n. 33/1)
STRADA VECCHIA (fino al civico pari n. 40 e al civico dispari n. 7)

QUARTIERE 3

VIA
ALLEGRI
CARBONI
FONTANESI
MEUCCI
PACINOTTI
SECCHI
VALLISNERI
VOLTA
ALLE ROTTE
PRAMPOLINI
CHIERICI
DEI CILIEGI
DEI LILLA'
DEI PINI
DEI PLATANI
DEI TIGLI
DELL'OLMO
DELLE QUERCE
DELLE ROSE
FERMI
TORRICELLI
FILIPPO RE
F.LLI ROSSELLI
MARCONI
MATTEOTTI
VERDI
BIGI
NOBILI
ORSI
LEONARDO DA VINCI
PIOPPA
SAN GIOVANNI BOSCO
VALLI
VIA G. DA BAGNOLO (solo numeri civici pari)
VIA ROMA (solo numeri civici dispari)
VIA PROV.LE SUD (solo numeri civici dispari)
VIA BEVIERA (solo numeri civici pari fino al n. 58)

QUARTIERE 4

VIA
14 FEBBRAIO
7 GENNAIO
GRAMSCI
MORO
ARIOSTO
CANALAZZO
ALIGHIERI
P.TTA DEGLI INCONTRI
DEL TRICOLORE
DELLA PACE
DELLA ROCCA
B.GO S. MARIA IN PORTIOLO
DON P. BORGHI
CURIEL
F.LLI CERVI
1° MAGGIO
IV NOVEMBRE
SPALLANZANI
LA CORTE
BOIARDO
MARTIRI DI BAGNOLO
VIRGILIO
XX SETTEMBRE
XXIV MAGGIO
XXV APRILE
VIA REPUBBLICA (solo numeri civici dispari)
VIA ROMA (solo numeri civici pari)
VIA PROV.LE SUD (solo numeri civici pari)
PIAZZA GARIBALDI

FRAZIONI

VIA
ALTA
BASSA
BONDENO
CHIESA PIEVE ROSSA
CHIESA VECCHIA
CHIESA VEZZOLA
CONFORTINO
CONSORZIALE
VIOTTOLO DEL MEDICO
DON MONTAGNA
LAZZARETTI
STORCHI
IOTTI
RABITTI
FORMIGGINE
FORNACI
LAZZARI
PONTE FORCA
RONCHI
RONCHI BEVIERA
RONCHI DI PIEVE ROSSA
RONCHI LEVI
GRISENDI
SALVI
SANT'ANTONIO
STRADELLA
VICO SECCO
VIA BEVIERA (solo numeri civici dispari successivi al n. 35 e civici pari successivi al n. 58)
VIA PROVINCIALE NORD
STRADA VECCHIA (solo numeri civici pari successivi al n. 40 e civici dispari successivi al n. 7)